

CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Prot. n. 314
Spedito il 30/3/2010

All'On. Ministro
S E D E

OGGETTO: Convenzione quadro tra il MIUR e il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Adunanza del 25.03.2010

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Vista la lettera ministeriale (Dipartimento per l'Università, l'AFAM e la Ricerca – Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo studio universitario – Uff. VI), prot. n. 0365 del 09.02.2010, con la quale è stato chiesto il parere in merito allo schema della “Convenzione Quadro” fra il MIUR e il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

Vista l'allegata bozza di Convenzione Quadro;

Valuta positivamente la soluzione adottata nell'integrare l'alta formazione universitaria con l'avvio alla professione di dottore commercialista e/o di esperto contabile. La scelta di un nucleo di conoscenze qualificanti le basi teoriche e metodologiche centrali, anche in prospettiva europea, nella professione, abbinata alla adozione di soluzioni organizzative che facilitano l'integrazione fra formazione universitaria e formazione professionale, configura una positiva collaborazione tra Università e Ordini professionali.

Il CUN inoltre propone le seguenti modifiche:

Art. 1 – Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

rigo 12, togliere “nell'ambito della ripartizione dei crediti formativi esposta nella tabella precedente”.

Art. 2 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea specialistica (o magistrale)

rigo 17, sostituire “indicato” con “indicata”

rigo 23, togliere “nell'ambito della ripartizione dei crediti formativi esposta nella tabella precedente”

rigo 27, sostituire “Pertanto, qualora tali crediti formativi non siano già stati assolti nel percorso di laurea triennale, deve essere assicurato il recupero, prima dell’iscrizione al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale, dei debiti formativi nelle medesime materie:”

con

“Parte dei crediti formativi di cui alla tabella esposta nel presente art. 2 possono già essere stati acquisiti nella laurea triennale in aggiunta a quelli di cui alla tabella esposta nell’art. 1. Nel caso in cui i crediti formativi di cui alla tabella esposta nell’art. 1 non siano già stati assolti nel percorso di laurea triennale, deve essere assicurato il recupero, prima dell’iscrizione al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale, dei debiti formativi nelle medesime materie. La specifica formazione nelle materie previste dall’art. xxx del D.Lgs. xxx del xxx e successive modificazioni ed integrazioni, che costituiscono contenuti obbligatori dell’esame di Stato per l’abilitazione all’attività di revisione legale dei conti, deve essere assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle tabelle esposte nell’art. 1 e nel presente art. 2, relative rispettivamente alla laurea triennale e magistrale.”

Punto 4), rigo 6, aggiungere “attività” fra professionale e promosse

Rigo 10, aggiungere dopo ... Socrates, ecc) “o comunque autorizzato o riconosciuto dall’Università” ... non determina la sospensione del tirocinio.

Rigo 22, togliere “tirocinio” fra “svolta” e “durante”.

Art. 4 – Laurea triennale, laurea magistrale e percorsi di accesso alla professione in ambito europeo

Rigo 6, aggiungere “da” a inizio riga.

IL SEGRETARIO
(firmato Valeo)

IL PRESIDENTE
(firmato Lenzi)